

STATUTO

In data 16/12/2003 i membri fondatori dell'associazione YAVIN 4, costituitasi in data 16/12/2003 a Reggio Emilia, Rita Gozzi, Alessia Colautti, Paola Bruna Cartoceti, Chiara Emma Tettamanti, Sara Cesari, Filippo Rossi, Fabrizio Eduard Casu, Alessandro Natoli, Emiliano Volta, Cristian Breccolotti, Samantha Romano, Roberto Magistro, Enrica Orfei, Mattia Rossi, Paolo Taglini, Bernardo Tacchini, Giorgia Enrica Beveresco, Helenia Biondani, Guido Trotter, Maico Morellini, Federico Marchetti hanno stabilito di comune accordo le seguenti pattuizioni in ordine alle norme che regoleranno la vita, il funzionamento e l'organizzazione dell'ente, accordi successivamente modificati con delibere assembleari di data 14 Ottobre 2007 e 26 Settembre 2010:

ART. 1 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione, come stabilito nell'atto costitutivo:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Segretario.

Ai soci appartenenti a uno degli organi dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza all'interno di altre realtà associative o realtà di fatto che perseguono in tutto o in parte il medesimo scopo sociale di Yavin 4; per il caso di mansioni di organizzazione, è necessaria la previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Il fatto di ricoprire un siffatto ruolo in altre realtà impedisce all'associato l'elezione a membro degli organi testè citati o, se l'incompatibilità emerge in periodo successivo alla nomina, ne implica la decadenza.

ART. 2 - Assemblea: composizione e rappresentanza

L'Assemblea è un organo elettivo. Ogni socio di Yavin 4 in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto al voto per determinare la composizione dell'Assemblea.

Possono candidarsi a membri dell'Assemblea tutti i soci che al 30 settembre di ogni anno precedente le elezioni avranno maturato almeno 24 mesi di iscrizione continuativa all'Associazione e saranno in regola con il pagamento della quota annuale. Per avanzare la propria candidatura è necessario inoltrare al Consiglio Direttivo in carica un curriculum con le motivazioni che spingono alla stessa.

Ogni candidato, al fine di perfezionare la propria candidatura, dovrà sottoscrivere un regolamento etico con il quale si impegna a osservare un comportamento corretto verso tutti i membri dell'Associazione e delle Associazioni con le quali il club collabora, nonché rispettoso nei confronti delle proprietà di Yavin 4. La mancata osservanza di tale regolamento comporterà la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, convocata su istanza del Consiglio Direttivo oppure di almeno 1/3 dei membri della stessa

Assemblea, nella quale i soci delibereranno con voto palese e a maggioranza semplice circa la decadenza o meno dalla carica di socio assembleare.

L'Assemblea è composta dai soci, eletti secondo le disposizione dei primi due commi del presente articolo, compreso fra un minimo di 15 e un massimo di 30 unità, nel cui novero vanno ricompresi d'ufficio gli appartenenti al Consiglio Direttivo in carica.

Ove il numero di candidati lo renda possibile, l'Assemblea sarà obbligatoriamente composta dalla soglia massima consentita, ovvero 30 membri. Nel caso si candidassero meno di 30 soci, l'Assemblea sarà composta dal numero massimo possibile. In caso di ex aequo nelle votazioni si procederà a un'ulteriore votazione per decidere quale socio tra quelli ex aequo potrà entrare in Assemblea.

Qualora non si raggiunga il numero di candidati previsto per la composizione minima dell'Assemblea, i Soci Fondatori in regola con il pagamento della quota annuale elencati all'inizio del presente documento provvederanno a nominare al loro interno un numero tale di membri sufficiente a colmare la differenza, affinché si riesca a raggiungere la composizione minima dell'Assemblea di 15 membri. Verranno eletti all'Assemblea quei candidati che avranno ricevuto almeno 5 voti.

I componenti dell'Assemblea restano in carica due anni dalla data della loro nomina e possono essere riconfermati.

Le elezioni dell'Assemblea si terranno negli anni dispari.

ART. 3 - Disciplina delle sedute dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta motivata presentata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, anche via fax o a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della riunione.

Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, e in seconda convocazione, che può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima dopo due ore, qualunque sia il numero degli stessi. Ogni componente può essere portatore di una sola delega, che dovrà pervenirgli sempre in forma scritta.

In caso di emparse nelle votazioni il voto del Presidente varrà doppio per sbloccare la situazione.

Fatto salvo quanto disposto nei commi successivi, le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a) Modificare lo statuto occorrendo il voto favorevole dei due terzi aventi diritto.
- b) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, tenuto conto di quanto stabilito dall'atto costitutivo, occorrendo il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l'Assemblea in carica.

ART. 4 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare:

- a) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni in articolo 5;
- c) l'approvazione del programma annuale di attività per l'anno successivo;
- d) l'approvazione delle previsioni di spesa, nonché le variazioni, apportate nel corso dell'anno finanziario, al predetto bilancio di previsione, fatta eccezione per le variazioni previste all'articolo 7 lettera I);
- e) l'approvazione del conto consuntivo, unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce;
- f) l'approvazione, con le modalità di cui al precedente Art. 3, delle modifiche del presente Statuto e dello scioglimento dell'Associazione;
- g) la determinazione delle quote di adesione e le eventuali quote annuali, su proposta del consiglio direttivo;
- h) l'accettazione di sovvenzioni, donazioni e lasciti da parte di altri enti e privati, salvo il disposto dell'art.17.C.C.

ART. 5 - Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è un organo elettivo. Ogni membro dell'Assemblea, eletto con i criteri di cui all'art. 2 e in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto al voto per determinare la composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da 4 o 6 consiglieri, a seconda del numero dei membri dell'Assemblea in carica al momento dell'elezione del Consiglio: se il novero dell'Assemblea supera le 19 unità, il Consiglio sarà composto da 7 elementi, sotto o uguale a tale soglia da 5.

Possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo tutti i membri dell'Assemblea che sono in regola con il pagamento della quota annuale. Per avanzare la propria candidatura è necessario inoltrare al Consiglio Direttivo in carica un curriculum con le motivazioni che spingono alla candidatura.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni dalla data della loro nomina e possono essere riconfermati; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Al termine del loro mandato, i membri del Consiglio Direttivo rimangono membri dell'Assemblea fino alle successive elezioni della stessa.

I componenti eletti o subentrati in sostituzione di altri durante il biennio di nomina, scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione.

Nel caso di dimissioni o di mancanza per altra causa di uno o più componenti il Consiglio – tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo – indirà entro il termine di tre mesi nuove elezioni per rimpiazzare i membri dimissionari, con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora nel corso del biennio per dimissioni od altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei componenti in carica, il consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Il presidente entro 60 gg. convoca l'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo. Qualora l'assemblea fosse già convocata in via ordinaria, le elezioni avvengono in quella stessa sede.

Le elezioni del Consiglio Direttivo si terranno negli anni pari.

ART. 6 - Disciplina delle sedute del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, con un preavviso di almeno 5 giorni, su avviso del Presidente dell'Associazione o, qualora ne sia fatta richiesta, da almeno la metà più uno dei componenti il consiglio stesso.

Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio può comunque ammettere alle proprie sedute di volta in volta persone non appartenenti al Consiglio che abbiano specifiche professionalità.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi a meno che non riguardino personalmente membri del direttivo. Su richiesta di almeno un consigliere e previo voto favorevole del Consiglio Direttivo è possibile effettuare votazioni a scrutinio segreto.

ART. 7 - Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Eleggere il Vice – Presidente;
- b) nominare il Tesoriere;
- c) proporre all'assemblea, se ne ravvisa le condizioni, il conferimento di cariche onorifiche;
- d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) predisporre, per l'approvazione dell'assemblea, il programma annuale di attività;
- f) istituire, in caso di necessità, una o più sedi operative;
- g) predisporre il bilancio preventivo, ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) proporre all'assemblea la determinazione delle quote di adesione e le eventuali quote annuali;
- i) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio;
- j) deliberare di stare in giudizio;
- k) autorizzare la stipulazione di contratti;
- l) fissare i compensi dovuti ai partecipanti alle iniziative dell'Associazione, agli autori delle pubblicazioni ed ai vari collaboratori per le prestazioni di competenza;
- m) curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;
- n) procedere ai prelievi dal fondo di riserva, nonché agli storni di fondi dei capitoli di spesa;
- o) deliberare su ogni altra competenza non riservata all'assemblea.

ART. 8 - Presidente

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto. Egli rimane in carica fino alla nomina del successore. In caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza o decesso, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente fino a nuova elezione, che dovrà avvenire entro sei mesi.

Sono compiti del Presidente dell'Associazione:

- a) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo insieme ai consiglieri;
- c) stipulare i contratti;
- d) firmare i mandati di pagamento;
- e) autorizzare e disporre direttamente i lavori, i servizi e le forniture in economia, nonché le spese per l'acquisto del materiale di consumo e materiale ludico, didattico e tecnico - professionale, comprese le dotazioni librerie e i periodici, nei limiti fissati con delibera del consiglio direttivo.

Il presidente, nell'ambito dei propri compiti può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Tesoriere

Il tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri dell'Assemblea in regola con il pagamento della quota annuale, è responsabile dei fondi dell'Associazione ed ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione. Egli ha in custodia quanto viene versato allo stesso. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Disposizioni transitorie finali

Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del presente Statuto, deliberate nella seduta assembleare del 26 Settembre 2010, si stabilisce che gli attuali membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica sino al dicembre 2011, mentre l'Assemblea che verrà eletta nel gennaio 2011 resterà in carica sino al dicembre 2012.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.